



COMUNE DI PETTENASCO

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ
TELEMATICA
DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
E DELLA GIUNTA COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29.04.2022

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, alle norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa di cui all'articolo 12 del D.Lgs n. 82/2005 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché dei criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 27/2020:

a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta e della Conferenza dei capigruppo secondo quanto indicato all'articolo 12. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

2. Le riunioni in videoconferenza possono essere anche registrate e se pubbliche, i relativi files audio video possono essere resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Detti files possono essere resi divulgati anche attraverso le piattaforme di social-media (quali a titolo di esempio: YouTube, Facebook, ecc).
3. Le riunioni in videoconferenza possono essere accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, via web a mezzo piattaforme di social media.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - ✓ la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - ✓ la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- ✓ la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, così da consentire un collegamento simultaneo per assicurare la parità del dibattito;
- ✓ la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- ✓ la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- ✓ la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale;
- ✓ la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- ✓ la tracciabilità dei lavori mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei relativi files.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e la percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Capo II – Consiglio comunale

Art. 4 – Convocazione

1. Ai fini delle modalità di convocazione, del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione deve contenere l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
2. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari dell'Ente competenti per materia oggetto di trattazione e/o di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
3. Con l'avviso di convocazione può essere resa disponibile la relativa documentazione sugli spazi virtuali, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo, che permetta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza.
3. Ciascun Consigliere, Assessore esterno, altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio/videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica, nella Sala a tal fin dedicata, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso è necessario dare espressamente atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti in Sala e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 7 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro "a video" e ad appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il Consigliere, Assessore esterno o diverso componente invitato alla seduta che si colleghi successivamente all'inizio della stessa, dovrà informare il Presidente del Consiglio dell'avvenuto collegamento ai fini dell'accertamento dell'identità.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 8 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale tenutesi in videoconferenza, o in modalità mista, si intendono svolte in una Sala istituzionale dell'Ente, nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale, o eventuale suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza;

in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 5 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 10 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. Il Presidente, al termine dell'illustrazione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 – Votazioni

1. Ultimo l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma informatica, a seguito di chiamata nominale da parte del Presidente, che deve accertare l'identità dei Consiglieri votanti e la relativa espressione di voto. Il Consigliere chiamato è tenuto ad attivare la videocamera e il microfono, esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente riapre la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

4. Nel caso in cui il problema di connessione riguardi un singolo componente, il Presidente prosegue con la chiamata nominale dei restanti componenti riservandosi, di richiamare il consigliere al termine della votazione espressa dagli altri membri.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 – Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano collegati da remoto, in presenza ovvero sono assenti.
2. L'eventuale registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Capo III – Giunta comunale

Art. 13 - Sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
2. Le sedute in videoconferenza/audioconferenza si intendono svolte in una Sala della sede istituzionale dell'Ente, nella quale deve essere presente il Sindaco o in assenza il vice sindaco e il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
3. Le convocazioni della Giunta comunale avvengono in forma semplificata tramite il collegamento da remoto alla piattaforma informatica prescelta.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare uno solo o più componenti della Giunta comunale. Il Sindaco può invitare a partecipare alla seduta anche i consiglieri comunali e/o i funzionari di settore competenti per la materia oggetto di trattazione, nella sola parte di discussione del punto.
5. Per quanto concerne il comportamento da seguire durante l'adunanza, si rimanda per analogia a quanto disposto dall'art. 5, con l'ulteriore precisazione che, essendo la seduta di Giunta segreta, verrà richiesto ad ogni partecipante di dichiarare che nel luogo da cui avviene il collegamento non sono presenti altre persone.
6. All'inizio dell'adunanza è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità degli Assessori, e il Sindaco, a seguito di verifica della presenza del numero legale, procede a dichiarare valida la seduta. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

7. Ai fini della determinazione del numero legale, sono considerati presenti sia i componenti presenti in sala che quelli collegati da remoto. Nel verbale viene dato atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano collegati da remoto, in presenza ovvero sono assenti.
8. L'Assessore che si colleghi successivamente all'inizio della seduta, dovrà informare il Sindaco dell'avvenuto collegamento ai fini dell'accertamento dell'identità.
9. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
10. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, che espone ai partecipanti le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale.
11. Per ulteriori precisazioni sullo svolgimento della seduta, il numero legale e la verbalizzazione si rimanda alle norme statutarie.

Capo IV – Commissioni consiliari e Conferenze capigruppo

Art. 14 – Sedute di Commissioni consiliari e Conferenza capigruppo

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche e si tengono mediante videoconferenza da remoto, o in modalità mista, su decisione del Presidente della Commissione consiliare. Il ricorso alla videoconferenza deve essere indicato espressamente nell'atto di convocazione.
2. La pubblicità della seduta è garantita con la registrazione della riunione e la trasmissione in diretta streaming, anche via web a mezzo piattaforme di social media, tramite link direttamente accessibile dal sito internet istituzionale del Comune.
3. Si rimanda al Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti per le disposizioni in tema di convocazione, funzionamento e partecipazioni alle adunanze.
4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono segrete.

Capo V – Disposizioni generali

Art. 15 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti estranei all'Ente, inviati per l'occasione, che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio e soggetti relatori, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
4. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video è secretata mentre è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 16 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e al Regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti.
2. Eventuali piccole modifiche volte ad una migliore gestione delle sedute che non siano contrarie al Regolamento del Consiglio comunale e/o al Regolamento per le Commissioni, o alle norme di legge in materia, potranno essere adottate dal Sindaco/Presidente del Consiglio.
3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.